

IL SINDACO
Gian Andrea Bellò

IL SUGGERITO COMUNALE
Dott. ...

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 29 giugno 2000

INDICE

Titolo 1°

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 – RIFIUTI URBANI
- ART. 4 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 5 – RIFIUTI SPECIALI
- ART. 6 – RIFIUTI PERICOLOSI

Titolo 2°

- ART. 7 – FORME DI GESTIONE – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 8 – MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- ART. 9 – MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI
- ART. 10 – AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- ART. 11 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 12 – NORME RELATIVE AI CONTENITORI
- ART. 13 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 14 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
- ART. 15 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 16 – MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 17 – CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE

Titolo 3°

- ART. 18 - SPAZZAMENTO
- ART. 19 – CONTENITORI PORTARIFIUTI
- ART. 20 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI
- ART. 21 – PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
- ART. 22 – PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
- ART. 23 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- ART. 24 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 25 – PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 26 – ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 27 – RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- ART. 28 – SGOMBERO NEVE
- ART. 29 – POZZETTI STRADALI
- ART. 30 – CARCASSE DI ANIMALI
- ART. 31 – ANIMALI
- ART. 32 – PULIZIA DELLE AREE SOGGETTE A CIRCOLAZIONE STRADALE
- ART. 33 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- ART. 34 – RIFIUTI INERTI
- ART. 35 – ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

Titolo 4°

- ART. 36 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 37 – COMPETENZA E GIURISDIZIONE
- ART. 38 – CONTROLLI E VIGILANZA
- ART. 39 – SANZIONI
- ART. 40 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Titolo 1°

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Solagna, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 22/97, e stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 3

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani (in breve RU):
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civili abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma lettera g) del D. Lgs 22/97;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sopra elencati sono classificati nelle seguenti categorie:

- a. FORU frazione organica dei RU, denominata anche frazione umida, composta da:
 - a1. scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e da grandi produttori della ristorazione
 - a2. scarti dei mercati ortofrutticoli,
 - a3. scarti della manutenzione del verde pubblico e privato.
- b. RUR frazione recuperabile dei RU, in particolare:
 - b1. residui di carte e cartoni
 - b2. contenitori in vetro, plastica e metallo
 - b3. ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.
- c. RUP rifiuti urbani pericolosi (v. definizione al successivo art. 6): ad esempio farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi fluorescenti, olii minerali, contenitori per fitofarmaci, ecc. Ai soli effetti dell'organizzazione della raccolta differenziata, come disposto del D.M.I.C.A. n. 476 del 20.11.97, vengono inserite in questa categoria anche le pile.
- d. RUI rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno di sacchetti o vasi (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.).
- e. FSRU frazione secca degli R.U., costituita dai rifiuti che non rientrano nelle altre categorie e che sono destinati ad interrimento in discarica o termodistruzione.

Art. 4

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo n. 18 comma 2 lettera d del Decreto Legislativo n. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. n. 389/97.
2. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo n. 57 comma n. 1 del D.Lgs. n. 22/97 ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'articolo n. 5 del DPR 915 del 10 settembre 1982 integrata con la voce accessori per l'informatica, con le limitazioni quantitative riportate nell'allegato n. 1 al presente Regolamento, non provenienti da cicli produttivi.

Art. 5

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 6 RIFIUTI PERICOLOSI

- I Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I.

Titolo 2°

Art. 7

FORME DI GESTIONE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modifiche, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale organizzino la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. In applicazione del Piano di bacino per la gestione dei R.U., approvato con D.A.G. n. 19 del 22.12.97, e come previsto dagli art. 5 e 21 del D. Lgs. 22/97, il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, a livello di bacino, le percentuali di raccolta del 35% entro il 2001 e del 50% entro il 2006.
3. Le modalità del servizio vengono diversificate in funzione della densità abitativa del territorio comunale, al fine di ottimizzare i costi in funzione delle quantità raccogliabili, come meglio chiarito nella tabella riportata nell'allegato n. 2.
4. Nella parte del territorio comunale situato in zona montana (vedi Allegato 3) il servizio viene effettuato dalla Comunità Montana del Brenta in cassonetti stradali senza l'effettuazione di separazione della frazione secca dall'umida, data la particolare situazione abitativa della zona.
5. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Associazioni di volontariato, Enti o Ditte private.
6. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
7. L'Amministrazione Comunale può attivare la raccolta differenziata per stadi successivi, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Art. 8

MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Il servizio prevede le due seguenti modalità di svolgimento:

1. Servizio "ordinario" reso alle abitazioni ed alle attività economiche con modesta produzione di rifiuti: viene eseguito attraverso la raccolta separata della frazione secca non riciclabile, dalla frazione umida mediante contenitori stradali (di colore verde per la frazione secca e di

colore marron per la frazione umida), nella zona di valle del territorio comunale, ad esclusione della zona montana nella quale la raccolta è effettuata con modalità indifferenziata secco-umido.

Servizio "su misura" reso alle attività economiche di maggiore produzione di rifiuti urbani ed assimilati attraverso la fornitura di appositi contenitori presso le singole aziende; la quantità dei contenitori verrà definita in base alla produttività specifica di rifiuti, come risultante dall'allegato n. 1, e alla frequenza del servizio stabilita.

2. L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte nel seguito:

2.1 Per la **FORU - FRAZIONE ORGANICA (FRAZIONE UMIDA)** vengono attivati i seguenti servizi, in funzione della quantità e del tipo di rifiuto organico prodotto e della localizzazione dell'utente:

a) **FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).**

Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in sacchi in polietilene o materiale biodegradabile, tipo Mater-bi o altro, da introdurre nei vasi/cassonetti stradali di colore marrone.

b) **FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).**

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune incoraggia ed incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della FORU prodotta e dei residui derivanti dalla manutenzione del verde. Nel regolamento di applicazione della tassa o tariffa del servizio vengono indicati l'ammontare di un'eventuale riduzione, da applicare agli abitanti che praticino il compostaggio domestico, e le modalità del controllo.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori nocivi.

Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti e ratti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio deve essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale ;
- b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
- c. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

c) **FORU prodotta dai "GRANDI PRODUTTORI"**

Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, supermercati, mense, pubblici esercizi potranno concordare con il comune

l'assegnazione di bio-contenitori (di capacità adeguata alle esigenze) per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività.

I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nei giorni di raccolta.

Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio bio-contenitore.

La raccolta viene effettuata due volte alla settimana durante tutto l'arco dell'anno.

d) Residui vegetali dei GIARDINI PRIVATI

La frazione organica proveniente dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità, non può essere avviata a compostaggio domestico, deve essere conferita, a cura del produttore, presso il C.I.S.P. (Centro Intercomunale di stoccaggio e recupero) sito in q.re Prè a Bassano del Grappa nella quantità trasportabile da un'automobile ad uso civile.

e) Residui della manutenzione delle AREE VERDI

Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, deve essere conferito, a cura dei soggetti gestori dei servizi di manutenzione presso il C.I.S.P. (Centro Intercomunale di stoccaggio e recupero) sito in q.re Prè a Bassano del Grappa, o con altre forme di raccolta come da specifiche istruzioni che verranno emanate.

Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci.

f) Residui vegetali CIMITERIALI

I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi di materiali estranei (lumi, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei ed a conferire nei cassoni appositi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e finalizzati alla raccolta dello scarto vegetale.

g) Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili.

Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite le modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali ad es. le potature di frutteti e altri cascami prodotti dalle aziende agricole.

2.2 Per la FSRU - FRAZIONE SECCA vengono attivati i seguenti servizi:

a) FSRU di produzione domestica.

Gli utenti sono tenuti a conferire il rifiuto secco prodotto negli appositi cassonetti stradali (il rifiuto deve essere avvolto in sacchetti in polietilene semitrasparente)

b) FSRU di produzione non domestica,

derivante da comunità e da quella parte di locali usati come uffici, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto secco in sacchi di plastica semitrasparente da inserire nei vasi/cassonetti stradali.

In casi particolari, valutati singolarmente, quali case di riposo, supermercati ecc., potranno essere forniti in contratto d'uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità.

La raccolta avviene di norma con le stesse modalità individuate per la FSRU di produzione domestica.

FRU - Rifiuti ingombranti

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi od altro, in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, conferendoli direttamente all'ecocentro comunale o al C.I.S.P. di q.re Prè a Bassano del Grappa.

I rifiuti ingombranti per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs.

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio, con le modalità sopra descritte.

Art. 9 MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI

1. RUR - Rifiuto riciclabile

1.1. Carta e cartoni

Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire carta e cartone al servizio pubblico con le seguenti modalità:

- a. in *campane stradali*: direttamente all'interno delle campane distribuite sul territorio comunale, purchè carta e cartoni siano adeguatamente ridotti di volume,
- b. nel *centro di raccolta differenziata*: conferimento a cura del produttore al centro comunale di raccolta differenziata e/o al C.I.S.P. di q.re Prè.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire carta e cartoni al servizio ordinario di raccolta.

1.2. Contenitori per liquidi in vetro e metallo

Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a conferire i contenitori per liquidi in vetro e metallo al servizio pubblico con le seguenti modalità:

- a. in *campane stradali*: direttamente all'interno delle campane distribuite sul territorio comunale,
- b. nel *centro di raccolta differenziata*: conferimento a cura del produttore al centro comunale di raccolta differenziata e/o al C.I.S.P. di q.re Prè a Bassano del Grappa.

A tutte le utenze è fatto divieto di conferire i contenitori per liquidi in vetro e metallo al servizio ordinario di raccolta.

1.3. Contenitori per liquidi in plastica

Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire i contenitori per liquidi in plastica al servizio pubblico con le seguenti modalità:

- a. in *cassonetti stradali*: direttamente all'interno dei cassonetti distribuiti sul territorio comunale,
- b. nel *centro di raccolta differenziata*: conferimento a cura del produttore al centro comunale di raccolta differenziata e/o al C.I.S.P. di q.re Prè a Bassano del Grappa.

A tutte le utenze è fatto divieto conferire i contenitori per liquidi in plastica al servizio ordinario di raccolta.

1.4 Altri rifiuti riciclabili

E' facoltà dell'Ente istituire presso l'Ecocentro, o con altre forme, la raccolta di altri rifiuti riciclabili per i quali esista un mercato ovvero la convenienza economica od ambientale (cassette di plastica, imballaggi in polistirolo, abiti e tessuti usati ecc.)

2. RUP - Rifiuti urbani pericolosi.

2.1 Pile

Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori disponibili o presso i rivenditori presenti sul territorio comunale, oppure presso il centro comunale di raccolta differenziata. Le pile scariche vengono raccolte anche presso il C.I.S.P. di q.re Prè a Bassano del Grappa.

2.2 Farmaci

Gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori presenti nelle farmacie e nelle sedi dell'Azienda U.L.S.S. I farmaci vengono raccolti anche presso il centro comunale di raccolta differenziata e/o presso il C.I.S.P. di q.re Prè a Bassano del Grappa.

2.3 Altri rifiuti pericolosi

Gli altri rifiuti pericolosi vengono raccolti presso il centro comunale di raccolta differenziata e/o presso il C.I.S.P. di q.re Prè a Bassano del Grappa.

E' facoltà dell'Ente istituire presso l'ecocentro comunale la raccolta di altri rifiuti pericolosi o speciali come ad es. gli accumulatori esausti, gli olii, i contenitori di vernici e simili.

Art. 10

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito sulle aree del territorio individuate in apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. Ai fini del servizio si individuano le seguenti zone:
 - Zona di Valle (centro storico, nuclei urbani e case sparse)
 - Zona di montagna (nuclei urbani e case sparse)
3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento il perimetro delle aree servite può essere aggiornato o modificato tramite ordinanza sindacale.
4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
5. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
In base a quanto disposto dall'Art.703 del Codice Penale, dall'Art.59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall'Art.28 della L.R. 31/89 "è vietata l'accensione di fuochi in luoghi abitati o nelle loro immediate vicinanze, lungo vie pubbliche e ferrovie" prevedendo tali norme anche l'arresto se il fatto è cagionato da più persone.
L'accensione di fuochi è vietata:
 - in luoghi abitati e nelle immediate vicinanze dei luoghi abitati,

- lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali),
- a una distanza inferiore di 100 metri dalle strade;
- lungo i corsi d'acqua,
- a distanze inferiori a 100 metri dai boschi (salvo che per la preparazione del cibo o il riscaldamento di coloro che vi soggiornano per lavoro e comunque adottando i dovuti accorgimenti di sicurezza),
- in zone soggette a vincolo idrogeologico e in terreni forestali e a distanze inferiori a 100 metri da essi.

Nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili direttamente in campo.

Nell'accensione di fuochi per pratiche agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, ossia nel bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili bisogna attenersi alle disposizioni vigenti e comunque sempre senza arrecare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali, in particolare:

- le stoppie o altri residui possono essere bruciati solo a 100 metri da aree boscate, in assenza di vento e dopo aver sufficientemente isolato il terreno con viali taglia fuoco o altri sistemi efficaci (nel caso di danni provocati ai boschi, oltre all'ammenda scatta la denuncia all'autorità giudiziaria);
- i fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti oppure, diversamente, i materiali da bruciare vanno riuniti in cumuli.

E' vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio: sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

6. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori o nei centri di raccolta.
7. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
8. Le modalità di svolgimento del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il successivo trasporto dei rifiuti allo smaltimento o al trattamento differenziato.
9. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:

Festività infrasettimanali;
Festività doppie;
1° Maggio;
Festività triple.

Art. 11

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. La frazione secca e la frazione umida dei rifiuti devono essere conferite, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta al fine di evitare che frammenti di vetro, oggetti

- taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità, ed essere debitamente segnalati.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente utilizzando i contenitori stradali appositamente predisposti.
 3. Dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio dei contenitori stradali dovrà essere chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso: l'utente deve provvedere a conferirli nel contenitore più vicino.
 4. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
 5. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare i contenitori, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 12

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

(vasi stradali per la frazione umida, campane, cassonetti per la plastica, altri contenitori per i rifiuti riciclabili o pericolosi)

1. I contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, di cui agli articoli precedenti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.
2. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
7. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, purchè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre, balconi a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di

urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 13

**MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA
DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate, per ogni automezzo, sulla pesa dell'impianto ricevente i rifiuti, o su altra pesa specificatamente indicata dal Comune. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale unitamente alle relative fatture.

Art. 14

**MODALITA' DI CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, concessi in contratto d'uso gratuito, installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.
2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

Art. 15

**MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, ammesse dall'ordinamento giuridico, concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Art. 16
MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI

1. La fase finale di trattamento, compostaggio o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il rifiuto raccolto in maniera indifferenziata deve essere conferito ad un impianto di selezione "a valle" dei rifiuti urbani.

Art. 17
CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
(ECOCENTRO)

1. Il centro di raccolta differenziata comunale (Ecocentro) è un punto custodito destinato al conferimento di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti dei rifiuti urbani, istituito a cura del Comune in apposite aree attrezzate.

2. L'Ecocentro ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.

3. Le tipologie dei rifiuti che possono essere raccolte presso l'Ecocentro devono essere indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo quali, a titolo esemplificativo:

- ramaglie e sfalci;
- legno;
- carta e cartoni;
- vetro;
- metalli;
- elettrodomestici;
- ingombranti;
- plastica;
- imballaggi vari;
- pneumatici;
- pile scariche;
- medicinali scaduti;
- rifiuti etichettati "T" e/o "F";
- accumulatori al Piombo (di provenienza domestica);
- residui esausti minerali e vegetali (di provenienza domestica).

Il Comune ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare all'Ecocentro.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso l'Ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.

Per accedere all'Ecocentro esclusivamente gli utenti con sede o residenza nel Comune.

7. Al servizio sono ammessi gratuitamente tutti i produttori di rifiuti urbani di cui al punto precedente. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti dai Comuni diversi, a meno che non sia stipulata con gli stessi apposita convenzione e a condizione che il centro sia tecnicamente in grado di soddisfare le esigenze del servizio integrativo in questione.
8. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune ed esposti all'ingresso dell'Ecocentro.
9. E' fatta salva la facoltà del gestore dell'Ecocentro di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma precedente, previa comunicazione preventiva al Comune e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso dell'Ecocentro stesso.
10. L'utente che intende conferire i rifiuti all'Ecocentro deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di documento di identificazione.
11. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori o aree a cura dell'utente; qualora lo stesso si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
12. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
13. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 6 e 7 di questo articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli stabiliti da apposito elenco o in difformità alle norme del presente regolamento.
14. E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti tale da non ostacolare il controllo da parte del personale preposto.
15. L'addetto al controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contrariabile o contestabile a motivo dell'applicazione delle seguenti norme.
15. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.
17. Ad ultimazione delle operazioni di scarico l'utente, qualora abbia provocato l'imbrattamento del suolo, deve direttamente provvedere alla pulizia dell'area.
18. L'addetto al controllo è incaricato delle seguenti mansioni:
 - a) controllare l'osservanza del presente regolamento;
 - b) segnalare ogni e qualsiasi abuso al Comune;
 - c) manutenzionare e mantenere la pulizia dell'Ecocentro;
 - d) sfalcare l'erba, e curare il mantenimento del verde dell'Ecocentro
 - e) informare il gestore dell'Ecocentro circa le necessità di svuotamento dei contenitori.
21. In caso di emergenza l'addetto avviserà il gestore dell'Ecocentro e potrà procedere alla chiusura dello stesso solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.
22. In ogni caso le modalità di conduzione dell'Ecocentro dovranno sempre essere tali da evitare qualunque molestia al vicinato (ad esempio a motivo di odori, polveri, rumori, richiamo di insetti).

animali indesiderati, ecc.). Eventuali accumuli di pneumatici usati dovranno essere opportunamente riparati dalla pioggia in modo da evitare ristagni d'acqua ed il conseguente proliferare di insetti.

Titolo 3°

Art. 18 SPAZZAMENTO

1. I rifiuti urbani di cui all'art. 3, comma 2 lett. c) e d) vengono spazzati, raccolti ed avviati a successive fasi di recupero o smaltimento.
2. Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e di traffico veicolare e pedonale, sia a chiamata per operazioni particolari di pulizia, garantendo rispetto dei principi generali della normativa (es.: piazze dopo fiere e manifestazioni varie, festivi ecc.). La periodicità è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 19 CONTENTORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi, anche tramite la ditta che effettua il servizio di raccolta dei rifiuti, del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani domestici, rifiuti ingombranti e rifiuti assimilati agli urbani. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguire scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 20 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Art. 21 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità, in buono stato di decoro e pulizia sottoposti a periodiche operazioni di sfalcio e costantemente liberi da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché alla rimozione e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, potrà rendersi necessaria la recinzione dell'area a cura del proprietario in conformità a quanto previsto dalle norme urbanistiche.

Art. 22

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

I titolari dei posti di vendita in mercati, fiere, fiere-mercato, sagre, e gli autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, su aree private ad uso pubblico, su aree private date in disponibilità al Comune, devono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori, messi a disposizione, oppure con le diverse modalità stabilite dal Comune.

Art. 23

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani domestici.
3. All'orario di chiusura, l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 24

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, prima e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 25

**PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI
NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso, se non diversamente pattuito, in cui il promotore sia la Civica Amministrazione.

Art. 26

**ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO
DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 27

**RIFIUTI PROVENIENTI
DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. Nell'attesa dell'emanazione di specifiche norme tecniche da parte dello Stato, i rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione vengono smaltiti secondo le disposizioni della circolare della Giunta Regionale 02.02.98.

Art. 28

SGOMBERO NEVE

1. In caso di nevicata il Comune provvede a sgomberare, con mezzi appositamente attrezzati, la neve giacente sulle sedi stradali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare dagli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse. Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade, in particolare su cavalcavia, e ridurre la scivolosità il Comune provvede a spargere, anche con apposite attrezzature, cloruri e miscele similari, nonché sabbia e ghiaino.

4. Al termine della stagione invernale il Comune provvede alla pulizia della sede stradale dalla sabbia e dal ghiaio sparsi.
5. Nel caso di aree interessate dal commercio su aree pubbliche, i titolari dei punti attrezzati per la vendita di merci e/o somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti allo sgombero della neve dal posteggio concesso indicato sull'autorizzazione.
6. Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti i frontisti ovvero le amministrazioni condominiali, nel caso di fabbricati residenziali, che devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di pericolo si deve intervenire e rimuoverne le cause, previa recinzione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.
7. Lo spalamento della neve effettuato dai frontisti deve essere eseguito in modo tale da agevolare il deflusso delle acque di fusione nell'imbocco delle caditoie e dei tombini; deve essere inoltre garantita l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.

Art. 29 POZZETTI STRADALI

Il gestore del servizio di spazzamento provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

Art. 30 CARCASSE DI ANIMALI

Le carcasse di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere rimosse e smaltite a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda U.S.L. o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Art. 31 ANIMALI

Proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

Sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione delle deiezioni e delle urine degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

I deiezioni e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 32
PULIZIA DELLE AREE
SOGGETTE A CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
2. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle strade e delle aree pubbliche.
3. Per evitare l'imbrattamento delle strade, il Sindaco può imporre, ai soggetti interessati, l'installazione nei luoghi di partenza di sistemi di lavaggio dei pneumatici degli automezzi e la pulizia delle sedi stradali interessate dai percorsi dei mezzi stessi.
4. I proprietari o conduttori del fondo nel quale insistono attività che, all'aperto, prevedano la lavorazione e/o lo stoccaggio di materie prime e di prodotti o scarti di lavorazione, così come di materiali inerti e polverosi, debbono assicurarsi che il passaggio di automezzi dalla proprietà privata alla pubblica e le acque di dilavamento del loro fondo non rechino imbrattamento alle aree pubbliche; dovranno altrimenti predisporre tutti gli accorgimenti utili ad evitare tali inconvenienti.
5. In caso di inosservanza dei punti sopraccitati, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva da parte del Comune, la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 33
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

Art. 34
RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A o centri di recupero.
2. Piccoli quantitativi (massimo 2 mc./anno) di rifiuti inerti, provenienti da lavori di manutenzione domestici, possono essere accolti presso l'Ecocentro comunale, qualora sia attivato il servizio, o presso il C.I.S.P. di q.re Prè a Bassano del Grappa.
3. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.

Art. 35
ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

1. Sono di competenza del Comune i seguenti servizi di igiene ambientale:

- h) espurgo periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
- i) pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
- j) sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali, e dei relativi marciapiedi;
- k) lievo di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
- l) eventuali altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale.

Titolo 4°

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 36

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali.

Art. 37

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. In attuazione al disposto dell'art. n. 104, co. 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. n. 20 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. n. 55 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal succitato decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani (a partire dal 01.01.1998) e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.
3. Per quanto attiene alle violazioni di cui all'art. 39 del presente regolamento rimane ferma la competenza del Comune.
4. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 38

CONTROLLI E VIGILANZA

1. La vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
2. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone

sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e inpregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 39 SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modifiche, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 50 al n. 54 di detto decreto e quelle previste dalle Leggi Regionali n. 33/85, n. 28/90 e n. 3/2000, nonché quelle previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981, n. 689.
3. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
 - a. per violazioni alle norme degli artt. 8 - 9 - 11: conferimento dei rifiuti non adeguatamente confezionati:
 - da £ 50.000 a £ 300.000
 - b. per violazioni alle norme degli articoli 8 - 9 - 11: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:
 - rifiuti urbani o assimilati: da £. 50.000 a £. 500.000
 - rifiuti urbani pericolosi: da £. 200.000 a £ 1.200.000
 - rifiuti speciali: da £. 200.000 a £ 1.200.000
 - rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £ 1.200.000
 - c. per violazioni alle norme degli articoli 8 e 9: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
 - da £. 50.000 a £. 300.000
 - d. per violazioni alle norme dell'articolo 12: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:
 - da £ 50.000 a £ 300.000
 - e. per violazioni alle norme dell'articolo 23: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
 - da £. 50.000 a £. 300.000
 - f. per violazioni alle norme dell'articolo 24 obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:
 - da £. 50.000 a £. 300.000
 - g. per violazioni alle norme dell'articolo 29: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
 - rifiuti urbani: da £. 100.000 a £ 1.000.000
 - rifiuti speciali: da £. 200.000 a £. 1.200.000
 - rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £. 1.200.000

- h. per violazioni alle norme dell'articolo 31: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:
 - da £. 50.000 a £. 300.000
- i. per violazioni alle norme dell'articolo 8: compostaggio domestico non corretto:
 - sanzione pari alla percentuale di riduzione sulla tassa (tariffa) concessa, aumentata del 50% per l'anno in corso e per l'anno precedente (se l'interessato aveva aderito da oltre un anno).
- j. per violazioni alle norme dell'articolo 10: contravvenzione al divieto di bruciare rifiuti all'aperto:
 - da £. 50.000 a £. 300.000 per rifiuti non pericolosi o il cui incenerimento non sia dannoso per la salute o l'ambiente
 - da £. 200.000 a £. 1.200.000, nei casi in cui vengano bruciati rifiuti pericolosi o ingombranti, o rifiuti che combusti possono essere dannosi alla salute o all'ambiente, salvo le maggiori pene sancite dalla legge in caso di reato perseguibile penalmente, ossia in caso di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti conto terzi senza le dovute autorizzazioni.
- k. per la violazione alle norme previste negli articoli non espressamente sopraccitati:
 - da £. 50.000 a £. 300.000.

Art. 40

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento comunale, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore.
Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il regolamento si deve intendere abrogata ed in particolare il "Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23 febbraio 1999, prot. n. 881.

ALLEGATO N. 1

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;
2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili;
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;
4. fogli di carta, plastica, cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno, trucioli e segatura;
10. filza di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica: stracci e iuta;
12. fedi e tessuti non tessuti;
13. pelle e similpelle;
14. gomma e caucciù in polvere o ritagli;
15. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
16. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, e simili;
18. espansi plastici e minerali e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco;
20. materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
21. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
22. nastri abrasivi;
23. cavi e materiale elettrico in genere;
24. pellicole, lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
25. scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido;
26. scarti vegetali in genere;
27. scarti animali e vegetali;
28. accessori per l'informatica.

Esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti da cicli produttivi.

Le qualità complessive conferibili al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non potranno eccedere i seguenti valori determinati in ragione di chilogrammi prodotti annualmente con riferimento ai metri quadrati di superficie tassabile:

ATTIVITA'	KG/MQ/ANNO
Stabilimenti industriali ed artigianali	10
Locali destinati ad uffici privati	08
Negozi in genere, esclusi gli alimentari	18
Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie	22
Ortofrutta e fiorerie	26
Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili	24
Bar, gelaterie, degustazioni e simili	25
Alberghi e pensioni	10
Cinema e teatri	05
Luoghi di degenza e cura	09
Impianti sportivi e ricreativi	03
Sedi di associazioni	03
Luoghi di degenza e cura	09
Scuole	02
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette	01
Autorimesse e autonoleggi	03
Distributori di carburante	07
Crossisti con produzione di rifiuto non putrescibile	06
Magazzini	06

DIVERSIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE VARIE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

FRAZIONE	TIPO DI RACCOLTA
Organici	
<i>Zona di valle</i> centro storico nuclei urbani e case sparse	sacco / vaso o cassonetto stradale
<i>Zona montana</i> nuclei urbani e case sparse	cassonetto stradale come rifiuto tal quale
Verde	
<i>Zona di valle</i> centro storico nuclei urbani e case sparse	CISP
Carta	
<i>Zona di valle</i> Famiglie centro storico nuclei urbani e case sparse	campane stradali, ecocentro o CISP
Grandi produttori	campane stradali, ecocentro o CISP
Altri utenti	campane stradali, ecocentro o CISP
Tutti, per grandi quantitativi	campane stradali, ecocentro o CISP
<i>Zona montana</i> nuclei urbani e case sparse	campane stradali
Vetro latine	
<i>Zona di valle</i> Famiglie centro storico nuclei urbani e case sparse	campane stradali, ecocentro o CISP
Grandi produttori	campane stradali, ecocentro o CISP
Altri utenti	campane stradali, ecocentro o CISP
Tutti, per grandi quantitativi	campane stradali, ecocentro o CISP
<i>Zona montana</i> nuclei urbani e case sparse	campane stradali
Plastica	
<i>Zona di valle</i> Famiglie centro storico nuclei urbani e case sparse	campane stradali, ecocentro o CISP
Grandi produttori	campane stradali, ecocentro o CISP
Altri utenti	campane stradali, ecocentro o CISP
Tutti, per grandi quantitativi	campane stradali, ecocentro o CISP
<i>Zona montana</i> nuclei urbani e case sparse	campane stradali
Rifiuto secco	
<i>Zona di valle</i> centro storico nuclei urbani e case sparse	sacco / vaso o cassonetto stradale
Grandi produttori	cassonetti dedicati
<i>Zona montana</i> nuclei urbani e case sparse	cassonetto stradale come rifiuto tal quale

FRAZIONE

TIPO DI RACCOLTA

Rifiuti ingombranti

Zona di valle

Famiglie centro storico nuclei urbani e case sparse ecocentro o CISP

Grandi produttori ecocentro o CISP

Altri utenti ecocentro o CISP

Tutti, per grandi quantitativi ecocentro o CISP

Zona montana

nuclei urbani e case sparse ecocentro o CISP

Tutti, per grandi quantitativi ecocentro o CISP

File


Famiglie e assimilati vasi c/o rivenditori, ecocentro o CISP

Farmaci


Famiglie e assimilati vasi c/o farmacie, ecocentro o CISP

TFR


Famiglie ecocentro o CISP



ALLEGATO N. 3



Zona di valle



Zona di monte